



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(N. 65 DEL 22/07/2014)

OGGETTO: *IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASI - APPROVAZIONE ALIQUOTE 2014.*

Sessione di Prima convocazione. Seduta Pubblica.

L'anno **2014** il giorno **22** del mese di **Luglio** in Oristano nella sala delle adunanze consiliari, previo avvisi diramati a termini di regolamento si è riunito il Consiglio comunale di questo Comune e sono presenti i Signori:

Presenti 20

Assenti 5

Guido Tendas	Si		
Donatella Arzedi	Si	Gianluca Mugheddu	Si
Corrado Ignazio Cocco	Si	Stefano Mureddu	Si
Marco Cossu	Si	Daniela Nurra	Si
Antonio Falconi	Si	Giuseppe Obinu	Si
Alberto Granese	No	Renato Piras	No
Giuseppe Lai	Si	Roberto Pisanu	No
Salvatore Ledda	No	Giuseppe Puddu	Si
Giampaolo Lilliu	Si	Massimiliano Sanna	No
Andrea Lutzu	Si	Marina Rita Lucia Serra	Si
Roberto Martani	Si	Mauro Solinas	Si
Mariangela Massenti	Si	Angelo Valerio Spanu	Si
Maria Lucia Mocci	Si	Giuliano Uras	Si

Presidente: Dr Marco Cossu

Segretario: Dr Luigi Mele



In prosecuzione di seduta.

È presente in aula la Giunta Comunale.

Il Consiglio Comunale

Udito il Presidente.

Udito l'intervento dell'Assessore al Bilancio e Programmazione Giuseppina Uda.

Udito l'intervento di coloro che hanno partecipato al dibattito.

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Viste le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Visti inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI.

Visto in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,...., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”.*

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto l'art. 2-bis del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge n.68/2014, che stabilisce per l'anno 2014, il differimento al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione da parte degli enti locali.

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate.

Richiamato il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili, approvato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147.

Rilevato che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;



- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 30% dall'utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 5 del regolamento comunale IUC, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Tenuto conto che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può, per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Rilevato che in base all'art. 20, comma 4, del regolamento comunale IUC il tributo è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2014, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente riportate nell'allegato A, parte integrante della delibera.

Rilevato che:

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;



- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;
- tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI.

Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili di cui all'allegato prospetto, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote e la detrazione relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, rispettando tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, e dell'art. 20, comma 5, del Regolamento IUC.

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 101 del 3 luglio 2014 con la quale è stata approvata la proposta per il Consiglio Comunale di approvazione delle Aliquote TASI per l'anno 2014.

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse, Dott.ssa Maria Rimedia Chergia, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267, allegati alla proposta di deliberazione.

Visto il parere favorevole espresso dalla I Commissione Consiliare Permanente in data 07.07.2014.

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dato atto che nel corso del dibattito sono stati presentati 6 emendamenti che di seguito si riportano:

Emendamento n. 1 presentato dai Gruppi Consiliari dell'UDC, API-FLI, Fortza Paris, PDL, Idee Rinnovabili, Riformatori Sardi, Oristano Bene Comune:

"Propongono di prevedere aliquota zero per gli immobili concessi in uso gratuito con contratto regolarmente registrato di durata non inferiore all'anno, ad associazioni di volontariato iscritte al Registro Generale del Volontariato Regionale secondo i principi della legge regionale n. 39 del 13.09.1993, che la utilizzino per scopi istituzionali. L'aliquota zero si applica per tutta la durata del contratto. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota zero il proprietario è tenuto a depositare presso il Servizio Tributi copia del contratto con apposita dichiarazione sostitutiva. Per usufruire dell'aliquota zero, a pena di decadenza del diritto di riduzione ad aliquota zero, il contratto di comodato d'uso deve essere stipulato in forma scritta e registrato antecedentemente al 1 gennaio dell'anno di riferimento".

Parere del Dirigente: Il presente emendamento è da considerarsi inammissibile in quanto contrario al regolamento che all'art. 21 prevede, per tale fattispecie, la possibilità di un'aliquota ridotta.

Il Presidente, preso atto del parere del Dirigente, dichiara inammissibile l'emendamento n. 1.



Emendamento n. 2 presentato dai Consiglieri Ledda, Lutz, Puddu, Falconi, Nurra, Solinas, Pisanu, Uras, Sanna:

“Si chiede di modificare il punto 3 del deliberato relativo a:

- *Aliquota abitazione principale e pertinenze di categoria A2, A3, A4, A5, A6, A7: 0 per mille.*
- *Aliquota immobili ad uso abitativo tenute a disposizione e non locate: 0 per mille”.*

Parere del Dirigente: Il presente emendamento risulta inammissibile per la parte relativa alle abitazioni principali in quanto non conciliabile con quanto previsto all'art. 21, comma 4 del regolamento. Per quanto riguarda invece quanto richiesto per le abitazioni tenute a disposizione e non locate, si esprime parere contabile negativo in quanto incide negativamente sul Bilancio di Previsione.

Il Presidente, preso atto del parere del Dirigente per quel che riguarda la prima parte dell'emendamento in parola, dichiara la stessa inammissibile. Per quel che riguarda la seconda parte comunica che il parere del Dirigente è negativo e pertanto verrà esaminata e votata.

Emendamento n. 3 proposto dai Consiglieri Martani, Lilliu, Obinu, Lai:

“Propongono di prevedere un'aliquota dello 0,5 per mille per gli immobili concessi in uso gratuito, con contratto regolarmente registrato di durata non inferiore all'anno, ad associazioni di volontariato iscritte all'Albo Regionale, che la utilizzino per scopi istituzionali”.

Parere del Dirigente: Sul presente emendamento si esprime parere tecnico e contabile favorevole.

Il Presidente comunica che il parere del Dirigente è favorevole e che pertanto l'emendamento in parola verrà esaminato e votato.

Emendamento n. 4 presentato dai Gruppi dell'UDC, API-FLI, Fortza Paris, PDL, Idee Rinnovabili, Riformatori Sardi, Oristano Bene Comune:

“Propongono che l'aliquota agevolata per gli immobili concessi in uso gratuito, con contratto regolarmente registrato di durata non inferiore all'anno, ad associazioni di volontariato iscritte all'Albo Regionale, che la utilizzino per scopi istituzionali, sia pari a “ZERO”, ovvero pari al minor importo consentito dalla normativa”.

Parere del Dirigente: L'emendamento non risulta ammissibile in quanto l'aliquota zero non è compatibile con quanto previsto dal regolamento che all'art. 21 ha previsto un'aliquota ridotta. Per quanto riguarda la richiesta del minor importo previsto dalla normativa, non essendo la normativa della TASI uguale a quella dell'IMU occorre stabilire una specifica aliquota diversa dallo zero. Quindi inammissibile totalmente.

Il Presidente, preso atto del parere del Dirigente, dichiara l'emendamento n. 4 inammissibile.

Emendamento n. 5 presentato dai Gruppi di Minoranza:

“Si propone il seguente emendamento modificato relativo alle tariffe sulle aree edificabili. Si modifica allo 0,7 per mille”.

Parere del Dirigente: Sull'emendamento si esprime parere contabile negativo in quanto inciderebbe negativamente sul bilancio di previsione.

Il Presidente comunica che il parere del Dirigente è negativo e che pertanto l'emendamento in parola verrà esaminato e votato.



Emendamento n. 6 presentato dai Gruppi di Minoranza:

“La minoranza propone la riduzione di un punto della TASI per le vie cittadine, peraltro poche, le frazioni e le borgate che non sono servite dal gas di città”.

Parere del Dirigente: Sull'emendamento si esprime parere contabile negativo, in quanto non essendo al momento quantificabile, inciderebbe negativamente sul bilancio di previsione.

Il Presidente comunica che il parere del Dirigente è negativo e che pertanto l'emendamento in parola verrà esaminato e votato.

Votazione seconda parte emendamento n. 2: Presenti 20. Voti favorevoli 6. Voti contrari 14 (Arzedi, Cocco, Cossu, Lai, Lilliu, Martani, Massenti, Mocci, Mugheddu, Mureddu, Obinu, Serra, Spanu, Tendas). Assenti 5 (Granese, Ledda, Piras, Pisanu, Sanna). Seconda parte emendamento n. 2 respinta.

Votazione emendamento n. 3: Presenti 19. Voti favorevoli 18. Presenti e non votanti 1 (Falconi). Assenti 6 (Granese, Ledda, Nurra, Piras, Pisanu, Sanna). Emendamento n. 3 approvato.

Votazione emendamento n. 5: Presenti 20. Voti favorevoli 5. Voti contrari 14 (Arzedi, Cocco, Cossu, Lai, Lilliu, Martani, Massenti, Mocci, Mugheddu, Mureddu, Obinu, Serra, Spanu, Tendas). Presenti e non votanti 1 (Uras). Assenti 5 (Granese, Ledda, Piras, Pisanu, Sanna). Emendamento n. 5 respinto.

Votazione emendamento n. 6: Presenti 20. Voti favorevoli 6. Voti contrari 14 (Arzedi, Cocco, Cossu, Lai, Lilliu, Martani, Massenti, Mocci, Mugheddu, Mureddu, Obinu, Serra, Spanu, Tendas). Assenti 5 (Granese, Ledda, Piras, Pisanu, Sanna). Emendamento n. 6 respinto.

Votazione della proposta nel suo complesso come emendata nel corso del dibattito: Presenti 20. Voti favorevoli 14. Voti contrari 6 (Falconi, Lutzu, Nurra, Puddu, Solinas, Uras). Assenti 5 (Granese, Ledda, Piras, Pisanu, Sanna).

Votazione per l'immediata esecutività dell'atto: Presenti 14. Voti favorevoli 14. Assenti 11 (Falconi, Granese, Ledda, Lutzu, Nurra, Piras, Pisanu, Puddu, Sanna, Solinas, Uras).

Delibera

- 1)** Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto come emendato nel corso della seduta.
- 2)** Di approvare l'elenco dei servizi indivisibili di cui all'allegato prospetto, parte integrante e sostanziale della presente.
- 3)** Di approvare per l'anno 2014 delle seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

Aliquota abitazioni principali e pertinenze di Cat. A1,A2, A3, A4, A5, A6, A7,A8 e A9)	1,7 per mille
Aliquota immobili ad uso abitativo tenute a disposizione e non locate	1 per mille
Aree edificabili	1,7 per mille



COMUNE DI ORISTANO

aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Aliquota di base per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, a qualsiasi uso adibiti, non compresi nelle categorie precedenti	1,7 per mille
aliquota ridotta per gli immobili concessi in uso gratuito, con contratto regolarmente registrato di durata non inferiore all'anno, ad associazioni di volontariato iscritte all'Albo Regionale, che la utilizzino per scopi istituzionali	0,5 per mille

- 4) Di approvare la **detrazione fissa di 50 euro** per le abitazioni nelle quali il soggetto passivo, sia esso titolare di diritto reale o conduttore, che dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, se all'interno del suo nucleo familiare ci siano uno o più figli. L'importo di tale detrazione è riconosciuta a coloro che entro il 31 dicembre di ciascun anno abbiano almeno un figlio.
- 5) Di dare atto che le aliquote di cui al punto 2) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147, e dell'art. 20, comma 5, del Regolamento IUC.
- 6) Di delegare il Responsabile del Servizio TASI a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Delibera, altresì, con separata votazione, di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 nr.267.

MARIA CRISTINA BENEDETTI

Della seduta è redatto resoconto stenotipico integrale, depositato agli atti dell'ufficio Servizio Segreteria Generale".

Dr. De Roma/Dr.ssa Deiala/G. Deligia



COMUNE DI ORISTANO

Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio
f.to Marco Cossu

IL Segretario
f.to Luigi Mele

Certificato di Pubblicazione

Si certifica che la presente delibera trovasi in corso di pubblicazione per gg. 15 consecutivi dal 22/07/2014 al 06/08/2014,

Dalla Residenza Municipale, li 22/07/2014

IL Segretario
f.to Luigi Mele

Pubblicata all'albo pretorio Online ai sensi e per gli effetti di cui art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69

ATTO NUMERO: _____/_____

L'impiegato Incaricato

E' Copia Conforme per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li _____

L'Impiegato Incaricato
